SENTENZA DELLA CORTE
DEL 12 LUGLIO 1973 [1]

Hauptzollamt Bremerhaven contro Massey-Ferguson GmbH (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Valore in dogana»

Causa 8-73

Massime

1. *Dazi doganali — Valore in dogana — Regolamento del Consiglio n. 803/68 — Validità*

2. *Dazi doganali — Valore in dogana — Determinazione — Pagamento anticipato — Prezzo da prendere in considerazione — Prezzo diverso da quello stabilito per il pagamento a termine — Prova — Regime della prova — Competenza del giudice nazionale*
 (Regolamento del Consiglio n. 803/68, art. 11, n. 2, lettera b)

1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci, è fondato sull'art. 235 del trattato. Esso non contiene alcun elemento atto ad inficiarne la validità.

2. L'art. 11, n. 2, lettera b), seconda alternativa, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968 n. 803 va interpretato nel senso che, per provare la pattuizione di un prezzo diverso in caso di pagamento anticipato, non è sufficiente che il prezzo convenuto per il pagamento a termine includa le spese di finanziamento; è invece necessario che l'acquirente, od altri acquirenti in condizioni analoghe, abbiano la facoltà di corrispondere un diverso prezzo, d'importo determinato, qualora effettuino il pagamento prima del termine convenuto. Spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, se sia stata fornita o meno la prova che è stato pattuito un prezzo diverso.

Nel procedimento 8-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

HAUPTZOLLAMT BREMERHAVEN, sostenuto dal ministro federale delle finanze, interveniente,

e

MASSEY-FERGUSON GMBH, con sede in Kassel,

domanda vertente sulla validità del regolamento del Consiglio n. 803/68, relativo al valore in dogana delle merci, e, in via subordinata, sull'interpretazione dell'art. 11, n. 2, lettera b), dello stesso regolamento,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, M. Sørensen (relatore) e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, del 28 giugno 1968, pag. 6) è stato adottato «visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 235».

L'art. 11 di questo regolamento recita:

«1. Il prezzo da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per la diretta immissione in consumo è un prezzo in contanti, il cui pagamento deve avvenire nel momento considerato all'art. 5, lettera a).

2. Tuttavia, sono considerati prezzi in contanti:

a)

b) il prezzo che deve essere pagato posteriormente al momento considerato all'art. 5, lettera a), quando non sia stato previsto alcuno sconto per pagamento in contanti o quando non sia stata comprovata all'ufficio di dogana l'esistenza di un prezzo differente per pagamento in contanti.

3.»

L'art. 5 stabilisce alla lettera a):

«Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è:

a) per le merci dichiarate per la diretta immissione in consumo, la data in cui l'ufficio di dogana accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontà di procedere all'immissione in consumo di dette merci».

2. Nel periodo 3 luglio - 25 ottobre 1968, la «Massey-Ferguson GmbH» di Kassel faceva sdoganare, a Bremerhaven-Rotersand, 121 trattori agricoli da lei acquistati presso la propria consorella inglese, con termine di pagamento fissato al 15 del quarto mese successivo. L'ufficio doganale riscuoteva i tributi di entrata in base al prezzo di fattura, rifiutandosi di detrarre il 3 % che la ditta aveva indicato come spese di finanziamento. Il rifiuto era motivato, in base all'art. 11, n. 2, lettera b), del regolamento 803/68, col fatto che l'interessata non aveva provato che il prezzo, in caso di pagamento in contanti, sarebbe stato diverso dal prezzo fatturato, e che non erano stati praticati sconti.

Avendo inutilmente reclamato presso lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Bremerhaven, la Massey-Ferguson adiva il Finanzgericht di Brema. Questo annullava i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative e dichiarava che la ditta aveva diritto ad una riduzione del 3 % del valore in dogana, a titolo di spese di finanziamento. A suo avviso, la ditta aveva provato che il prezzo sarebbe stato diverso in caso di pagamento in contanti, ai sensi dell'art. 11, avendo prodotto una lettera del fornitore in cui si dichiarava che il prezzo fatturato comprendeva le spese di finanziamento. Secondo il Finanzgericht era irrilevante che dette spese non fossero state specificate nella lettera del fornitore, poiché questa andava considerata unitamente alla dichiarazione doganale dell'importatore, dalla quale risultava che le spese stesse ammontavano al 3 %. Il regolamento 803/68 non richiedeva prove specifiche per dimostrare che il prezzo avrebbe potuto essere diverso da quello fatturato; le modalità relative alla prova dipendevano dalle circostanze del caso.

Lo Hauptzollamt Bremerhaven, a favore del quale interveniva il ministro federale delle finanze, chiedeva al Bundesfinanzhof l'annullamento della sentenza del Finanzgericht.

3. Con ordinanza 23 gennaio 1973, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803 (relativo al valore doganale delle merci) trovi il suo fondamento nell'art. 235 — come in esso indicato — o in un'altra disposizione del trattato.

2. In caso affermativo:

Come vada interpretato l'art. 11, n. 2, lettera b), seconda alternativa, dello stesso regolamento (prova che il prezzo in contanti è diverso). Se sia necessario che tra venditore ed acquirente, od altri acquirenti, sia convenuto un prezzo a contanti determinato, oppure sia sufficiente che il prezzo indicato includa le spese di finanziamento.»

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof rileva che la Corte di giustizia, nella sentenza 10 dicembre 1970 (causa 27-70, Racc. 1970, pag. 1035), ha già interpretato talune disposizioni del regolamento n. 803/68. Poiché tuttavia la questione della validità del re-

golamento non era stata sollevata, esso ritiene opportuno farne oggetto di una questione pregiudiziale, anche in considerazione dei dubbi manifestati in proposito dalla dottrina.

Nella stessa motivazione, il Bundesfinanzhof riassume inoltre come segue gli argomenti svolti dagli interessati sulla seconda questione:

«Il Finanzgericht e l'attrice sono del parere che a tal fine è sufficiente poter trarre dai documenti disponibili la conclusione che esiste un prezzo in contanti, il quale è stato aumentato in fattura a causa della dilazione di pagamento. L'attrice sostiene inoltre che la disposizione è altrimenti sostanzialmente erronea, giacché il prezzo differito (Zielpreis) è in ogni caso superiore a quello in contanti — a causa delle spese di finanziamento in esso incluse — e non si può quindi fingere ch'esso sia un prezzo in contanti. L'attrice si richiama qui alla sentenza del Bundesfinanzhof 29 ottobre 1963, VII 2/61 U (BFHE 78, 68; BStBl III 1964, 25, BZBl 1964, 168), relativa tuttavia ai §§ 53 n. 2 e 53 b della legge doganale del 1939. In questa sentenza si afferma che il prezzo di fattura differito va ridotto al prezzo in contanti, anche se non è stato pattuito alcuno sconto per pagamento in contanti.

Lo Hauptzollamt e l'intervenuto ministro federale delle finanze oppongono che non ci si può riferire alla giurisprudenza del Bundesfinanzhof, giacché la norma, la cui interpretazione è controversa, rappresenta una nuova disciplina resa necessaria dalle diverse prassi seguite nei singoli Stati membri. Essi sostengono che il prezzo di fattura, per il fatto d'includere le spese di finanziamento per pagamento differito, non è necessariamente diverso da quello a contanti; il venditore potrebbe anche accollarsi dette spese. Ai fini del valore in dogana è rilevante solo il se esista effettivamente un diverso prezzo in contanti; di questo dev'essere comprovato pure l'*ammontare*. Il modo in cui il venditore calcola le spese di finanziamento non ha nulla a che vedere col termine di pagamento, né con l'importo dovuto.»

4. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 1973.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE, sono state depositate osservazioni scritte il 18 aprile 1973, dall' avv. H. Ditges per la ditta «Massey-Ferguson GmbH»; il 25 aprile 1973, dal sig. H. J. Lambers, in qualità di agente, per il Consiglio delle Comunità europee; il 30 aprile 1973, dall'avv. H. Matthies, in qualità di agente, per la Commissione delle Comunità europee.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La «Massey-Ferguson GmbH», il Consiglio e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali nell'udienza del 5 giugno 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 giugno 1973.

II — Osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni presentate alla Corte si possono riassumere come segue:

1. Sulla prima questione

La *ditta «Massey-Ferguson GmbH»* osserva che il problema sollevato ha ancor oggi la massima importanza. L'incertezza circa il fondamento giuridico del regolamento sussiste non solo negli ambienti economici interessati, ma anche, a quanto pare, presso diversi Stati membri. La soluzione della presente questione è perciò molto importante per il futuro. Il regolamento 803/68 risolve solo in parte i problemi relativi al valore in dogana delle merci ed è perciò completato da regolamenti successivi. Questa disciplina deve però essere ampliata: in particolare, è necessario modificare le norme relative

alla tutela giurisdizionale. D'altra parte, va tenuto conto del fatto che il regolamento n. 803/68 si discosta alquanto, e a ragion veduta, dalla giurisprudenza dei più alti organi giurisdizionali degli Stati membri. Ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda lo sconto, materia in cui il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, norme assai meno favorevoli agli operatori economici. È indispensabile che un regolamento i cui effetti sono così rilevanti abbia un fondamento giuridico incontestabile.

Prima che il regolamento venisse adottato, la questione del suo fondamento giuridico era stata ampiamente dibattuta. Ci si era chiesto se fosse sufficiente che il testo si fondasse sul trattato CEE nel suo complesso e, in particolare, sull'art. 235. La ditta sostiene che le disposizioni del trattato sulle quali è fondato un regolamento d'attuazione devono essere espressamente richiamate; non ci si può accontentare di una formula troppo generica.

Inoltre, ci si era chiesto se fosse lecito fondarsi sull'art. 235. In proposito, la Massey-Ferguson osserva che l'unificazione della disciplina doganale può e deve essere realizzata mediante regolamenti basati sull'art. 113 del trattato CEE. Ricorrendo all'art. 100 e all'art. 235, gli organi comunitari hanno inutilmente sfasato il sincronismo degli sforzi intesi all'unificazione doganale, rinunciando alla possibilità di creare immediatamente, per via di regolamenti, un unico regime doganale europeo. Il trattato CEE rende legittima, e anzi obbligatoria, l'istituzione di un regime doganale unitario, il quale, a sua volta, consentirebbe e darebbe ulteriore impulso alla disciplina e all'armonizzazione del settore. Questa tesi non è affatto infirmata dalla circostanza che l'art. 113 è collocato nel capitolo relativo alla «politica commerciale», in quanto la politica doganale fa parte integrante di quella commerciale. Detto articolo, ad esempio, si riferisce espressamente a problemi di politica doganale ed anche a modifiche tariffarie. L'art. 235 contiene una semplice autorizzazione a colmare eventuali lacune del trattato. È quindi necessario accertare anzitutto se il fondamento giuridico delle norme in questione non debba trovarsi esclusivamente nell'art. 113. Comunque, anche ammesso che il trattato presenti in effetti una lacuna in materia di valore doganale delle merci, essa non dovrebbe essere colmata in base all'art. 235, il quale non attribuisce alcun potere discrezionale. Spetta alla Corte di giustizia risolvere questo problema di «competenza della competenza».

Infine, la soluzione della questione risponde ad un interesse generale che va oltre i limiti della pronuncia sulla validità del regolamento n. 803/68.

Il *Consiglio delle Comunità europee* osserva che la prima questione va esaminata alla luce dei singoli presupposti stabiliti dall'art. 235 del trattato CEE. Il primo di tali presupposti è la necessità di un'azione della Comunità per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità stessa. Fra questi scopi rientra, ai sensi dell'art. 2 del trattato, quello di promuovere, fra l'altro mediante l'instaurazione del mercato comune, uno sviluppo armonioso delle attività economiche. L'instaurazione del mercato comune comprende anche l'istituzione di un'unione doganale, la quale implica a sua volta l'unificazione delle norme vigenti in materia, per quanto necessario a creare una situazione analoga a quella di un mercato nazionale. A tal fine, la determinazione uniforme del valore in dogana costituisce un fattore particolarmente rilevante. Essa rientra quindi fra gli scopi della Comunità.

Un ulteriore presupposto per l'applicazione dell'art. 235 è il fatto che i necessari poteri d'azione non siano stati previsti da altre norme del trattato. Il Consiglio prende quindi in esame gli artt. 27, 28, 100, 111 e 113.

L'art. 27, seconda frase, dispone che la Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri in merito al ravvicinamento delle rispettive norme in materia doganale. Il Consiglio respinge la tesi fondata sull'art. 95, 1° comma, del trattato CECA, tesi secondo cui l'art. 27

escluderebbe assolutamente il ricorso all' art. 235, in quanto quest'ultimo potrebbe servire solo a colmare «una vera e propria lacuna del trattato», e quindi si applicherebbe unicamente nel caso in cui il trattato stesso non contenga alcuna disposizione per un determinato settore. Manifestamente, mancano i necessari poteri d'azione nel caso in cui il trattato, pur autorizzando l'adozione di determinati provvedimenti nel settore considerato — nella fattispecie le raccomandazioni di cui all'art. 27 e le direttive di cui all'art. 100 — non attribuisce il potere di adottare per l'appunto quelle disposizioni che appaiano necessarie per raggiungere un determinato scopo. L'ipotesi contemplata dall'art. 27 va considerata semplicemente come uno dei casi particolari in cui la Commissione esercita la facoltà di rivolgere raccomandazioni agli Stati, in virtù dei poteri più generici conferitile dall'art. 155 del trattato. La suddetta tesi giunge quindi, al limite, a rendere praticamente inapplicabile l'art. 235.

L'art. 28 stabilisce che il Consiglio ha il potere di modificare o sospendere i dazi della tariffa doganale comune. L'uso del termine «dazi» esclude la possibilità d'interpretare l'art. 28 nel senso ch'esso autorizzi l'adozione di norme relative al valore in dogana.

L'art. 100 del trattato consente l'emanazione di direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. La disciplina del valore in dogana avrebbe potuto essere fondata sull'art. 100. Tuttavia, in questa materia non era sufficiente emanare delle direttive. Nella determinazione del valore in dogana è infatti necessaria una assoluta uniformità in tutti gli Stati membri, onde evitare che gli importatori siano indotti a sottoporsi alla legislazione loro più favorevole, provocando in tal modo alterazioni della concorrenza. Inoltre, se la materia fosse disciplinata mediante direttive, potrebbero sorgere dubbi sulla questione del se l'interpretazione uniforme del diritto interno possa essere pienamente garantita per mezzo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Per questi motivi il Consiglio non considera nella fattispecie l'art. 100 come un adeguato fondamento giuridico.

Tale fondamento giuridico non è nemmeno reperibile negli artt. 111 e 113, in quanto l'emanazione di disposizioni uniformi in materia di valore in dogana non si può considerare un provvedimento di politica commerciale. Si deve ammettere che il contenuto di un atto del genere è vario, ma non si può giungere fino ad includere nella politica commerciale il complesso dei provvedimenti relativi agli scambi di merci, applicati ai confini esterni della Comunità. In realtà, si tratta essenzialmente di stabilire se il provvedimento considerato debba influire sul volume delle merci in circolazione e sulla loro provenienza. I provvedimenti destinati essenzialmente ad altri scopi non possono rientrare nell'ambito della politica commerciale. Ciò vale, in particolare, nel caso del regolamento relativo al valore in dogana delle merci.

In subordine il Consiglio sostiene che — anche ammesso che l'emanazione delle norme in questione si possa considerare un provvedimento di politica commerciale — l'art. 111, n. 1, 2° comma, non poteva costituire al riguardo un adeguato fondamento giuridico. Al momento dell'adozione del regolamento n. 803/68 da parte del Consiglio, la Comunità si trovava ancora nel periodo transitorio. Ora, l'art. 111, n. 1, 1° comma, limita la facoltà di adottare provvedimenti intesi all'unificazione della politica commerciale, precisando che detti provvedimenti devono avere lo scopo di creare condizioni tali da consentire, al termine del periodo transitorio, l'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero; poiché però era necessario che le norme relative al valore in dogana entrassero in vigore prima della scadenza del periodo transitorio e precisamente fin dal 1° luglio 1968 (giacché da questa data si doveva applicare integralmente la tariffa doganale comune), non si poteva

trattare di semplici provvedimenti preparatori della politica commerciale comune che sarebbe stata attuata a partire dal 1° gennaio 1970.

Il Consiglio osserva infine che il regolamento in questione è adeguatamente motivato ed è stato adottato secondo il procedimento stabilito dall'art. 235.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva che, nella fattispecie, va tenuto presente che il regolamento n. 803/68 ha sostituito le precedenti norme nazionali, norme di vario contenuto e per le quali vigevano varie modalità di applicazione, inoltre detto regolamento è stato applicato per quasi cinque anni e la censura d'invalidità potrebbe essere sollevata anche nei confronti di altri regolamenti relativi al settore doganale e basati sull'art. 235.

La Commissione riassume come segue le obiezioni formulate dalla dottrina contro la tesi che considera l'art. 235 come il fondamento giuridico del regolamento n. 803/68:

a) La materia sarebbe disciplinata dagli artt. 27 e 28 del trattato.

b) Qualora i suddetti articoli non costituissero le norme del caso, la disciplina doganale dovrebbe essere fondata sull'art. 111 (durante il periodo transitorio) e sull'art. 113 (dopo la scadenza di tale periodo).

c) Soltanto qualora non si applicassero gli artt. 111 e 113, sarebbe giustificato il ricorso all'art. 100 come norma generale, e all'art. 235 nel caso in cui non fossero sufficienti delle direttive e si rendesse necessaria un'unica disciplina comunitaria direttamente efficace.

Per quanto riguarda gli artt. 27 e 28, la Commissione giunge alle stesse conclusioni del Consiglio.

Quanto alla seconda obiezione, essa ritiene che il problema relativo al se nella fattispecie si tratti di un provvedimento di politica commerciale va risolto in funzione non già, dello scopo perseguito, bensì del contenuto obiettivo del provvedimento stesso, che dev'essere la specifica disciplina degli scambi extracomunitari. Poiché la tariffa doganale ha per oggetto l'instaurazione di tale disciplina, si può sostenere che le norme relative all' «imponibile», le quali servono a determinare l'effettivo onere fiscale, rientrano anch'esse fra i provvedimenti di politica commerciale e possono, in mancanza di disposizioni speciali, essere fondate sull' art. 113.

La maggiore obiezione contro la scelta dell'art. 113 quale fondamento giuridico delle norme suddette è che questo articolo si riferisce solo a provvedimenti che influiscono sui rapporti commerciali coi paesi terzi, mentre le norme relative al valore in dogana non hanno alcuna incidenza al riguardo e non costituiscono uno strumento della politica commerciale. Per motivi attinenti alla certezza del diritto, la Commissione ha quindi preferito non fondare sull'art. 111 la sua proposta di regolamento relativa al valore in dogana.

Quanto alla terza obiezione, l'art. 100 ha effettivamente costituito la base di un certo numero di direttive in materia doganale. Tuttavia, l'esperienza fatta nell' ambito della Convenzione sul valore in dogana delle merci, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, ha dimostrato che, per quanto riguarda le norme sul valore in dogana, il semplice coordinamento non basta a garantire l'uniformità d'applicazione. È quindi generalmente ammesso che la legislazione comunitaria in questo campo va emanata sotto forma di regolamenti.

La Commissione ha quindi proposto di fondare il regolamento sull'art. 235, che richiede la consultazione del Parlamento e l'unanimità dei membri del Consiglio.

La Commissione non esclude che, nello stadio attuale dell'integrazione e della politica commerciale comune, l'art. 113 possa costituire un fondamento adeguato per una disciplina doganale uniforme nella Comunità. Tuttavia, ciò non può inficiare la validità di un regolamento adottato nel 1968, contro il quale non è stata sollevata alcuna eccezione di nullità.

2. Sulla seconda questione

La *Massey-Ferguson GmbH* sostiene che l'art. 11 del regolamento n. 803/68 va considerato come una disposizione «infelice»: il n. 2, lettera b), ad esempio, contiene un errore sostanziale che è anche un errore di logica, in quanto ammette, in linea di principio, una riduzione del prezzo solo qualora sia stato previsto uno sconto, ignorando del tutto la possibilità di pagamento differito, senza sconto. Questa tesi è logicamente insostenibile: si può anche convenire un pagamento differito con o senza sconto. Al suddetto errore di logica avrebbe dovuto ovviare la precisazione che si può comprovare all'ufficio doganale che è stato pattuito un prezzo diverso in caso di pagamento in contanti. Tuttavia, come l'esperienza ha già dimostrato, l'art. 11, n. 2, lettera b), è una norma di non facile comprensione.

Ora, tenuto conto degli errori rilevati nell'art. 11 e in particolare del fatto che non viene presa in considerazione l'ipotesi di un vero e proprio pagamento differito, si può affermare che — a prescindere dai problemi d'interpretazione — l'esistenza di un prezzo per pagamento a termine prova di per sé stessa che tale prezzo comprende le spese di finanziamento. L'amministrazione parte sempre dall'idea che il venditore non fa regali. Essa dovrebbe però ammettere questo principio anche nel senso che si deve presumere che il venditore, in caso di pagamento differito, conglobi nel prezzo gl'interessi per il finanziamento.

La prova della realtà delle spese di finanziamento dovrebbe essere insita nella dimostrazione che è stato convenuto un pagamento differito. Tuttavia, anche qualora non si condividesse questa tesi, le condizioni di tale prova non dovrebbero essere stabilite con eccessiva severità. Il ministro federale delle finanze dimentica la vera essenza del problema, allorché esige che (sulla fattura) debba venir indicato un diverso prezzo in contanti. In tal modo si ritorna, indirettamente, allo sconto. Il venditore che pratica un prezzo in contanti meno elevato potrebbe anche concedere uno sconto. Non concedendolo, comunque, non contravviene alla consuetudine. La ditta si chiede perché il venditore, accettando un pagamento differito, dovrebbe rinunciare ad accollare al cliente le spese di finanziamento, se non è disposto a ridurre il prezzo per il pagamento in contanti. Essa sostiene che, se la tesi dello Hauptzollamt fosse esatta, l'art. 11, n. 2, lettera b) non avrebbe senso perché, in caso contrario, si avrebbe sempre uno sconto (differenza fra pagamento in contanti e pagamento differito).

Inoltre, se la tesi sostenuta dallo Hauptzollamt e dal ministro federale fosse esatta, il venditore sarebbe costretto a produrre i propri documenti contabili al fine di dare all'acquirente la possibilità di provare:

a) che il prezzo è più elevato in quanto in esso sono compresi gli interessi,

b) quale sia l'entità di questi interessi.

Ora, una simile condizione è inammissibile.

Così pure, è infondata la tesi dell'amministrazione fiscale secondo cui la fissazione di un termine non escluderebbe la concessione di uno sconto, in quanto il termine equivale alla rinuncia ad un interesse indeterminato, mentre lo sconto è basato su una percentuale fissa e ben precisa. Le spese di finanziamento e lo sconto possono differire notevolmente. Ciò spiega perché numerosi venditori accettano un pagamento a termine, ma non concedono sconti. Questa è per l'appunto la prassi nel settore delle macchine agricole.

La Massey-Ferguson sostiene che l'inclusione delle spese di finanziamento nel prezzo presuppone che sia stato pattuito un pagamento in contanti e il prezzo sia stato maggiorato di tali spese. L'entità del prezzo per pagamento in contanti non è nota all'acquirente, né l'art. 11, n. 2, lettera b) presuppone ch'essa lo sia. Nella fattispecie, si è quindi tenuto conto di quanto dispone questa norma.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva che la questione del se, e a

quali condizioni, i «prezzi per pagamento differito» debbano essere ritoccati, in funzione della durata del termine, per ottenere il prezzo normale su cui è basato il valore in dogana, ha dato luogo a continue difficoltà. È vero che, negli Stati firmatari della Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sul valore in dogana delle merci, detto valore si determinava — anteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 803/68 — secondo le norme della Convenzione stessa. Tuttavia, la possibilità di adattamento offerta dall'art. IV e la possibilità di applicare con svariati criteri le norme di carattere facoltativo, non recepite da tutti gli Stati membri, escludevano palesemente che la Convenzione avesse introdotto una prassi inderogabilmente unificata. In Germania, il Bundesfinanzhof ha finito per risolvere la questione dei pagamenti differiti nel senso che i prezzi indicati nelle fatture vanno ridotti, in numerosi casi, di un determinato importo minimo.

Nell'elaborare il regolamento n. 803/68, ci si è preoccupati — secondo la Commissione — di creare una disciplina di facile applicazione e di limitare le necessità di emendamenti.

Rispetto alla prassi finora seguita in Germania nel caso di «pagamenti differiti», questa disciplina presenta notevoli divergenze. Non è più possibile, quindi, invocare in proposito la giurisprudenza elaborata in materia dal Bundesfinanzhof.

L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 803/68 stabilisce che il prezzo da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana delle merci è il prezzo per pagamento in contanti entro un termine stabilito. Poiché, in pratica, solo in casi molto rari il prezzo indicato nella fattura dev'essere pagato nel preciso momento contemplato dall'art. 5, n. 1, una disciplina semplice ed agevole doveva ampliare la nozione di «prezzo per pagamento in contanti», accolta nelle norme sul valore in dogana, rispetto a quella del linguaggio corrente, e definirla in modo da escludere i piccoli ritocchi dei prezzi per pagamento anticipato e di quelli per pagamento a termine.

La Commissione osserva che il principio secondo cui il prezzo da prendere in considerazione in caso di pagamento in contanti è quello che deve venir corrisposto successivamente al momento indicato nell'art. 5, lettera a), serve ad evitare correzioni di prezzi che, secondo gli usi commerciali, sono considerati prezzi in contanti poiché il venditore ha concesso una dilazione di pagamento, senza tuttavia essere disposto a concedere una riduzione del prezzo in caso di pagamento immediato. Il venditore può accettare, per le più varie ragioni, una proroga del termine di pagamento, senza essere tuttavia disposto a concedere una riduzione (sconto) per pagamento immediato. In tal caso, non viene praticato un prezzo inferiore per pagamento in contanti ai sensi delle norme relative al valore in dogana, anche se, nel linguaggio commerciale, si parla di pagamento differito.

Questo principio non ammette che alcune deroghe, espressamente stabilite dal regolamento n. 803/68.

Una di queste deroghe si ha nel caso in cui venga praticato «un prezzo differente per pagamento in contanti», ed è questa eccezione che si tratta ora d'interpretare.

Secondo lo spirito della normativa in esame, non esistono — a parere della Commissione — prezzi diversi per pagamento in contanti se non quando, in caso di pagamento immediato, l'acquirente paga un prezzo ridotto di un determinato importo, anche senza che sia stato convenuto uno sconto. L'eccezione riguarda quindi casi analoghi a quelli in cui è stato convenuto uno sconto. Le ipotesi più comuni sono quelle in cui non sono stati previsti sconti per determinati acquirenti, poiché il venditore sa che questi si varranno della dilazione di pagamento, mentre in contratti analoghi e per altri acquirenti è espressamente concesso uno sconto.

Qualora un fatto del genere venga provato, è pacifico che è stato praticato un prezzo diverso per pagamento in contanti, ed è questo il prezzo in base al quale si determina il valore in dogana. Poiché non vi è alcuna clausola espressa relativa

allo sconto, la prova è subordinata a rigidi presupposti, onde evitare che vengano presi in considerazione documenti redatti «ad usum delphini». Detta prova può consistere nel fatto che

— i listini generali prevedano, per negozi analoghi, uno sconto in caso di pagamento in contanti;

— contemporaneamente, ad altri acquirenti sia stato concesso uno sconto per pagamento in contanti.

Non è invece sufficiente la dichiarazione del venditore secondo cui il prezzo fatturato comprende le spese di finanziamento. L'unico punto rilevante è se, nel periodo considerato, il venditore non solo abbia normalmente concesso una dilazione di pagamento per negozi dello stesso tipo, ma soprattutto abbia concesso uno sconto per pagamento in contanti.

La Commissione propone che la seconda questione venga risolta nel seguente modo:

«L'art. 11, n. 2, lettera b), seconda alternativa, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803 (prova che il prezzo per pagamento in contanti è diverso) va interpretato nel senso che deve esistere un prezzo diverso di ammontare determinato per il caso di pagamento in contanti. Non è invece sufficiente provare che le spese di finanziamento sono a carico del venditore, se è stato convenuto un pagamento dilazionato, ovvero che dette spese sono comprese nel prezzo».

All'*udienza*, l'avvocato della *Massey-Ferguson* ha precisato, rispondendo ad uno dei membri della Corte, che l'acquirente non può conoscere in ogni singolo caso l'entità delle spese di finanziamento. Un decreto del ministro federale delle finanze aveva però fissato la detrazione consentita all'1 % mensile, con un massimo del 3 %.

Il rappresentante della *Commissione* ha aggiunto in proposito che detto decreto, risalente al 1964, era stato adottato in seguito alla sentenza 29 ottobre 1963 del Bundesfinanzhof, secondo cui il prezzo per pagamento differito andava corretto per tener conto delle spese di finanziamento. Tuttavia, dall'entrata in vigore del regolamento n. 803/68 il decreto stesso non è più applicabile.

In diritto

1 Con ordinanza 23 gennaio 1973, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità e sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803 (GU n. L 148, pag. 6) relativo al valore in dogana delle merci.

Sulla prima questione

2 Con la prima questione si chiede se il suddetto regolamento sia fondato sull'art. 235 — come in esso indicato — o su un'altra disposizione del trattato. Com'è detto all'inizio della motivazione, il testo in esame è stato adottato «visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare

l'art. 235». Si deve quindi accertare in primo luogo se quest'articolo costituisca un adeguato fondamento giuridico.

3 L'art. 235 autorizza il Consiglio ad emanare i provvedimenti del caso, qualora un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti. Ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b) del trattato, l'instaurazione dell'unione doganale fra gli Stati membri è uno degli scopi della Comunità. Il funzionamento dell'unione doganale presuppone necessariamente la determinazione uniforme del valore in dogana delle merci importate da paesi terzi, affinché la protezione attuata mediante la tariffa doganale comune sia la stessa per l'intera Comunità. A questo scopo, non costituisce una garanzia sufficiente la semplice adesione di tutti gli Stati membri alla convenzione sul valore in dogana delle merci, stipulata a Bruxelles il 15 dicembre 1950; le norme della convenzione lasciano infatti agli Stati contraenti una certa autonomia di adattamento per quanto riguarda taluni punti particolari. Poiché il procedimento di unificazione legislativa mediante direttive, contemplato dall'art. 100 del trattato, non poteva costituire una soluzione abbastanza efficace, si deve accertare se le norme relative all'attuazione dell'unione doganale e della politica commerciale comune non avrebbero potuto eventualmente offrire al Consiglio una base adeguata per la sua azione.

4 Ora, è vero che l'effettivo funzionamento dell'unione doganale richiede un' interpretazione estensiva degli artt. 9, 27, 28, 111 e 113 del trattato, e dei poteri che dette norme attribuiscono alle istituzioni al fine di consentire a queste ultime di disciplinare in maniera coerente, con atti adottati autonomamente o di conserva, le relazioni economiche esterne. Tuttavia il Consiglio poteva legittimamente ritenere che, al fine della certezza del diritto, fosse giustificato ricorrere al procedimento di cui all'art. 235, tanto più che il regolamento di cui trattasi è stato adottato durante il periodo transitorio. Dati gli specifici presupposti stabiliti dall'art. 235, questo modo di agire non può dar adito, d'altra parte, ad alcuna critica, poiché nella fattispecie non sono state eluse le disposizioni del trattato relative all'autodeterminazione del Consiglio o alla ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni.

5 È pacifico che, nell'adottare il regolamento n. 803/68, è stato regolarmente seguito il procedimento stabilito dall'art. 235.

6 La prima questione va quindi risolta nel senso che il regolamento è fondato sull'art. 235 del trattato, e che l'esame della questione non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento stesso.

Sulla seconda questione

7 Con la seconda questione, relativa all'interpretazione dell'art. 11, n. 2, lettera b), seconda alternativa, del regolamento n. 803/68, si chiede se sia necessario che tra venditore ed acquirente, od altri acquirenti, sia stato convenuto un determinato prezzo per il pagamento in contanti, oppure sia sufficiente che il prezzo convenuto per il pagamento a termine includa le spese di finanziamento.

8 Dalla norma in esame risulta che il prezzo da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana, in caso di pagamento a termine, è il prezzo per pagamento differito, a meno che non sia stato previsto uno sconto per pagamento in contanti, o che non sia stato dimostrato all'autorità doganale che esiste un prezzo diverso per pagamento in contanti.

9 Per interpretare questa norma si deve tener conto della sua finalità, che consiste nell'accertamento del valore di una merce, valore che — espresso matematicamente — costituisca la base di calcolo per determinare il dazio gravante sulla merce stessa. Ne consegue che il prezzo diverso di cui si deve provare l'esistenza deve poter essere espresso in cifre. Questa condizione non è soddisfatta dalla semplice circostanza che il prezzo per pagamento differito include le spese di finanziamento e che l'acquirente, od altri acquirenti in condizioni analoghe, non abbiano la facoltà di estingere il debito anticipatamente versando un importo inferiore.

10 Spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, se sia stata fornita o meno la prova che esiste un prezzo diverso nel senso indicato.

11 La questione va quindi risolta nel senso che, per provare l'esistenza di un prezzo diverso in caso di pagamento anticipato, non è sufficiente che il prezzo convenuto per il pagamento a termine includa le spese di finanziamento, ma

è necessario che l'acquirente, od altri acquirenti in condizioni analoghe, abbiano la facoltà di corrispondere un diverso prezzo, d'importo determinato, se effettuano il pagamento prima del termine convenuto.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della ditta «Massey-Ferguson», del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 3, 9, 27, 28, 100, 111, 113, 177 e 235,
visto il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968 n. 803, relativo al valore in dogana delle merci, in ispecie l'art. 11,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 23 gennaio 1973, afferma per diritto:

1° Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci, è fondato sull'art. 235 del trattato. L'esame della questione deferita alla Corte non ha rivelato alcunché atto ad inficiare la validità del regolamento.

2° L'art. 11, n. 2, lettera b), seconda alternativa, del suddetto regolamento va interpretato nel senso che, per provare l'esistenza di un prezzo diverso in caso di pagamento anticipato, non è sufficiente che il prezzo convenuto per il pagamento a termine includa le spese di finanziamento; è invece necessario che l'acquirente, od altri acquirenti in condizioni analoghe, abbiano la facoltà di corrispondere un diverso prezzo, d'importo determinato, qualora effettuino il pagamento prima del termine convenuto.

Lecourt	Monaco	Pescatore
Donner	Mertens de Wilmars	Kutscher
Ó Dálaigh	Sørensen	Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1973.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 27 GIUGNO 1973

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Con la prima domanda, il giudice tedesco tende a sapere se il regolamento del Consiglio n. 803/68/CEE del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci, sia invalido per essere stato adottato sulla base dell'articolo 235 del trattato della CEE.

Le ragioni di questo dubbio si trovano espresse nella letteratura giuridica germanica, a cui il Bundesfinanzhof purtroppo si limita a fare solo generico rinvio. Alcuni autori hanno infatti espresso delle riserve in relazione al fatto che il Consiglio, nel regolare la materia di cui trattasi, anziché valersi di norme del trattato specificamente attinenti alla materia che, secondo loro, avrebbero attribuito all'esecutivo comunitario dei poteri al riguardo, si è basato sull'articolo 235 che costituisce una norma sussidiaria per i soli casi in cui un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi del trattato senza che questo abbia previsto i poteri all'uopo richiesti.